

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
D.LGS. 81/2008) DI INFORMEST GORIZIA**

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO

INFORMEST con il presente avviso di manifestazione di interesse intende compiere un'indagine meramente esplorativa finalizzata alla conoscenza del mercato per la possibile scelta di operatori economici qualificati per il servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008).

Il presente avviso, come già detto sopra, ha scopo esclusivamente esplorativo del mercato e ciò mediante richiesta di preventivi.

Pertanto, esso non indice alcuna procedura di gara.

Ne consegue che nessuna situazione giuridica soggettiva può essere vantata dai manifestanti l'interesse nei confronti di INFORMEST in relazione al presente avviso.

Il preventivo economicamente più conveniente verrà ulteriormente raffrontato con i prezzi presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e qualora venisse confermata la sua vantaggiosità si procederà con la qualificazione dell'operatore economico (richiesta delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari oltreché generali) e conferma delle condizioni economiche (richiesta dell'offerta economica confermativa del preventivo).

Diversamente - e cioè se nessuno dei preventivi presentati risultasse conveniente - INFORMEST si riserva di rivolgersi direttamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure a individuare direttamente un operatore economico.

A tal fine si precisa quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

INFORMEST

Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA

Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204

E-mail: ufficio.contratti@informest.it

PEC: ufficiocontratti@pec.informest.it

Profilo del committente: www.informest.it

Responsabile del procedimento: sig.ra Barbara Szolil

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Incarico del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 per Informest Gorizia.

Resta inclusa la nomina del Medico competente per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria.

La funzione RSPP dovrà essere espletata tenendo conto del seguente luogo di lavoro e del sotto indicato personale dipendente:

1. Luogo di lavoro:

Informest sede – Gorizia via Cadorna n.36

2. Personale dipendente:

Il personale attualmente in forza è di n.21 unità (categoria rischio basso)

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste al fine del corretto svolgimento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali sono quelle dettate dall'art.33 del D.Lgs. 81/2008.

Il tecnico incarico della funzione di RSPP, dovrà provvedere, collaborando con il Datore di Lavoro, a tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/2008 senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari che autonomamente determinerà, previa comunicazione e la necessaria concertazione con Informest.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il tecnico incaricato della funzione di RSPP dovrà assicurare le seguenti specifiche attività:

- a) esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto
- b) visita agli ambienti di lavoro, mediante sopralluoghi congiunti con il "Medico competente" almeno una volta l'anno, in supporto all'attività propria del medico competente, per la valutazione dei rischi
- c) gestione del servizio di prevenzione e protezione e coordinamento degli addetti al servizio medesimo
- d) consulenza ed assistenza al Datore di Lavoro relativamente agli adempimenti previsti in materia di prevenzione e sicurezza, anche in rapporto con gli Organi di Sorveglianza e Controllo
- e) consulenza tecnica per eventuali disservizi e/o problematiche manifestatesi presso le strutture dell'Ente
- f) supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se necessari
- g) supporto diretto previa verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi
- h) partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione indette, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 81/2008, dal datore di lavoro presso le strutture e provvedere alla redazione del prescritto verbale della riunione da inviare al datore di lavoro
- i) disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in occasione di eventuali procedimenti attinenti attività posta in essere da Organismi di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sui lavoro (ad es. ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ASL ecc.)
- l) valutazione del rischio rumore, ai sensi del D.Lgs. 277/91, mediante rilevazioni fonometriche, ove si rendesse necessario
- m) provvedere all'attività di coordinamento della sicurezza con le altre Imprese come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008
- n) predisposizione di una sintetica *relazione* semestrale afferente:
 - gli interventi effettuati ed i risultati conseguiti in un'ottica finalizzata alla riduzione e/o eliminazione dei rischi residui ovvero al graduale, complessivo adeguamento alla vigente normativa
 - la consulenza al Datore di Lavoro in ordine ad ogni necessaria ulteriore valutazione di rischi eventualmente presenti, presso gli ambienti di lavoro
 - ogni incombenza riguardante il rispetto dei decreti legislativi attinenti la sicurezza, che interessino Informest
- o) aggiorna il documento di valutazione rischi DVR e il Piano di emergenza.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere documentate con apposite relazioni tecniche adeguate ed esaurienti, comprendenti la seguente documentazione:

- le normative vigenti;
- le direttive e le circolari di riferimento emesse dagli organi di vigilanza;

- le necessarie certificazioni delle Verifiche effettuate.

Il tecnico incaricato della funzione di RSPP dovrà, inoltre, provvedere a quanto prescritto dall'art 28 D. Lgs. 81/2008.

Per l'espletamento dell'incarico di RSPP sono previste n. 3 visite annuali presso la sede di Informest e comprese nell'importo contrattuale.

Compiti e prestazioni del medico competente

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il medico competente dovrà assicurare le seguenti specifiche attività:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia
- d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
- f) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- g) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi)
- h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio avrà una durata complessiva di 36 mesi con scadenza massima il 31 dicembre 2019, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Gli interessati dovranno inviare un proprio preventivo per il servizio in oggetto entro e non oltre il 15 dicembre 2016 ore 13.00 all'indirizzo PEC:

ufficiocontratti@pec.informest.it.

Per eventuali informazioni di carattere tecnico contattare il sig. Fabio Visin (fabio.visin@informest.it)

Allegato: Modello preventivo

Data: 30 novembre 2016

La Dirigente
dott.ssa Sandra Sobini

